

MODI DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE
DIVERSI DALL'ADEMPIMENTO
LEZIONE 15 FEBBRAIO DOTT. ALECCI

L'estinzione dell'obbligazione: l'adempimento

Riferimenti normativi: artt. 1176-1217 c.c.

- l'esatto adempimento: si identifica con l'esecuzione della prestazione e costituisce il tipico fatto estintivo del rapporto obbligatorio. L'idea dell'adempimento quale modo proprio di estinzione dell'obbligazione trova riscontro anche nella sistematica del codice che disciplina in un capo l'adempimento (artt. 1176 ss. c.c.) e, in un altro capo, i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento (artt. 1230 ss.);
- *datio in solutum* artt. 1197-1198 c.c. deroga al principio secondo cui l'esecuzione di una prestazione diversa da quella dedotta in obbligazione non libera il debitore. Presupposti e distinzione dalla novazione oggettiva.

I modi di estinzione diversi dall'adempimento

Riferimenti normativi: artt. 1230-1259 c.c.

- gli altri modi di estinzione: vi sono casi in cui, nonostante la mancata esatta esecuzione della prestazione dovuta, l'obbligazione si estingue ugualmente. I fatti estintivi dell'obbligazione diversi dall'adempimento possono trovare la loro fonte nella volontà delle parti e, quindi, risolversi in un contratto (novazione e compensazione, potendo, però, quest'ultima essere anche di fonte legale) o in un negozio unilaterale rifiutabile (remissione), oppure possono risultare da una vicenda complessa che fa venire meno la necessaria bilateralità del rapporto giuridico (confusione) ovvero rende impossibile la prestazione (impossibilità non imputabile);
- modi di estinzione soddisfattivi e non soddisfattivi: i modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento sono tradizionalmente distinti in soddisfattivi, se soddisfano l'interesse originario, o altro interesse succedaneo, del creditore (compensazione e confusione), e non soddisfattivi, se comportano la perdita del credito senza soddisfare l'interesse creditorio né un interesse succedaneo (novazione, remissione del debito e impossibilità sopravvenuta non imputabile);
- la novazione artt. 1230-1235 c.c.;
- remissione del debito (artt. 1236-1240 c.c.);
- la compensazione (artt. 1241-1252 c.c.): la legge prevede tre tipi di compensazione: legale, giudiziale e volontaria;

- confusione (artt. 1253-1255 c.c.);
- l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al creditore (artt. 1256-1259 c.c.): per “impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore” si intende quella situazione impeditiva dell'adempimento non prevedibile al momento del sorgere del rapporto obbligatorio e non superabile con lo sforzo che può essere legittimamente richiesto al debitore ovvero con lo sforzo c.d. esigibile. La nozione di impossibilità si è evoluta alla luce dell'avvento della nozione di causa in concreto del contratto: la giurisprudenza ha, infatti, introdotto il concetto di impossibilità sopravvenuta di utilizzo della prestazione da parte del creditore.

Giurisprudenza

- sulla novazione oggettiva

Cass. Civ., Sez. III, 13 giugno 2014, n. 13549

- in relazione al rapporto tra novazione e compravendita circa il caso in cui il venditore si renda disponibile a eliminare i vizi della cosa venduta

Cass. Civ., Sez. Un., 21 giugno 1995, n. 13294

- sulla compensazione del credito “*sub iudice*”

Cass. Civ., Sez. Un., 15 novembre 2016, n. 23225

- sulla impossibilità sopravvenuta di utilizzo della prestazione da parte del creditore

Cass. Civ., Sez. Civ., 24 luglio 2007, n. 16315

Riferimenti dottrinali

CICERO, *I modi di estinzione delle obbligazioni*, in *Trattato Bessone*, Torino, 2013

S. ALECCI, La questione della compensabilità del credito «*sub iudice*» al vaglio delle Sezioni Unite. Il «giusto processo» oltre gli steccati codicistici?, in *Dir. civ. cont.*, anno III, n. I, gennaio/febbraio 2016